

ATTO DI DIFFIDA

_____ rappresentati e difesi
dall'Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO (c.f.: TRCGPP70P24C349V),
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM),
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, giusta procura che si allega (Pec:
giuseppetortoricollo@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06-87777777)

PREMESSO CHE

I signori suindicati sono dipendenti dell'INPS, la prima risultata idonea nei concorsi interni per la riqualificazione in area C, posizione C1, profilo amministrativo, il secondo risultato invece idoneo nel concorso interno per la riqualificazione in area B, posizione B1, profilo amministrativo, entrambi banditi e/o autorizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150-2009 (cd. "riforma Brunetta"), quindi sulla base della normativa in vigore prima della suddetta riforma, la quale consentiva di indire procedure di riqualificazione interamente riservate al personale dipendente dell'Ente, e senza la necessità del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. In particolare, la dipendente Lucentini Chiara è risultata idonea nel concorso interno bandito nel 2008 dall'INPS su base

regionale, e quindi collocata nella graduatoria degli idonei della regione Marche (pos. 44), il dipendente [REDACTED] è risultato idoneo nel concorso interno bandito nel 2010 dall'INPDAP su base nazionale per la posizione B1 (pos. 59).

L'INPS è a tutt'oggi rimasto inadempiente all'obbligo di "scorrimento delle graduatorie", tanto di quelle regionali (e quella di direzione generale) relative alle selezioni indette dallo stesso Ente ex art. 2 CCNI 2006, tanto di quelle nazionali relative alle selezioni indette dal soppresso INPDAP. L'obbligo di scorrimento delle graduatorie delle selezioni regionali INPS è stato assunto dall'Istituto negli accordi del 2008 e in atti successivi. L'obbligo di scorrimento delle graduatorie delle selezioni nazionali INPDAP era stato assunto dal soppresso Istituto già nei bandi e in successive determinazioni, con la conseguenza di trasferire detta obbligazione al successore universale INPS.

La prima inadempienza si è verificata il 3 novembre del 2011, quando nonostante l'INPS avesse chiesto ed ottenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione allo "scorrimento delle graduatorie" scaturite dalle selezioni regionali per complessivi 568 posti, per riempire posti vacanti in area C, detto scorrimento ebbe luogo solo per la copertura di 324 posti, due dei quali spettanti alla regione Marche (v. determinazione Inps del 03.11.2011), lasciando scoperti i residui 244 posti, uno dei quali sarebbe certamente spettato alla regione Marche, sulla base della stessa ripartizione dei posti su base regionale (e di direzione generale) effettuata dall'Istituto.

Successivamente a tale primo "incompleto scorrimento" nel 2011, negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, l'INPS non potette più procedere ad ulteriori scorrimenti per coprire "posti vacanti in area C", per via della fase che vide transitare i dipendenti degli Enti soppressi (INPDAP,

ENPALS, IPOST) presso l'INPS, della conseguente saturazione, fino all'eccedenza, della dotazione organica di area C, nonché del successivo processo di mobilità del personale dagli enti di area vasta. Motivo per cui, relativamente ai posti in area C, non potette aver luogo neppure lo scorrimento della graduatoria nazionale relativa alla selezione bandita dal cessato INPDAP. Diverso discorso, tuttavia, valeva per i posti vacanti in area B, che già al 01.02.2014 erano più di 300, consentendo pertanto di assumere tutti i vincitori e gli idonei della selezione ex Inpdap del 2010. Inoltre, relativamente ai posti di area C, a metà del 2015 i posti in eccedenza furono completamente assorbiti, e i successivi pensionamenti crearono nuovi posti vacanti e disponibili, con la conseguenza di rendere nuovamente possibile all'Istituto di effettuare nuovi ed ulteriori scorrimenti delle graduatorie, sia di quelle delle selezioni interne bandite nel 2008 dal medesimo Istituto, sia di quella della selezione unica nazionale bandita dal soppresso INPDAP, fino a quel momento mai fatta oggetto di scorrimento. La permanenza di tale "obbligo di scorrimento" delle graduatorie di entrambe le procedure selettive interne (sia quelle regionali che quella nazionale) deriva da due circostanze fondamentali: 1) la permanente vigenza delle graduatorie, rimaste efficaci fino al 30.09.2019 per effetto delle svariate proroghe contenute nelle leggi (di talchè le graduatorie regionali INPS, essendo state approvate fra il 2009 e il 2012, sono certamente rimaste vigenti oltre il triennio di vigenza ordinaria, quindi anche nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2016 e il 30 settembre 2019; del pari la graduatoria nazionale INPDAP, essendo stata approvata nel 2011, è certamente anch'essa rimasta vigente oltre il triennio di vigenza ordinaria, quindi anche nel suddetto periodo dal 1 gennaio 2016 fino al 30 settembre 2019; 2) durante il suddetto periodo di vigenza ulteriore delle graduatorie, l'INPS ha ribadito la decisione di

procedere allo scorrimento delle graduatorie medesime, una volta cessati i vincoli e divieti normativi di nuove assunzioni.

L'obbligo di coprire i posti vacanti e disponibili tramite "procedure interne", ovviamente era efficace nei limiti del 50% dei suddetti posti, dovendo l'ulteriore 50% dei posti da coprire essere riservato ai concorsi pubblici aperti all'esterno. Nei limiti della suddetta percentuale, l'Istituto aveva quindi assunto l'obbligo di procedere alle predette "riqualificazioni interne", il che in presenza di graduatorie di procedure interne ancora vigenti perché prorogate non avrebbe che dovuto comportare l'utilizzo delle predette graduatorie, anziché indire nuove selezioni interne. E tuttavia, durante la ulteriore vigenza delle graduatorie in oggetto, rimaste efficaci fino al 30 settembre 2019, l'INPS non solo non ha indetto nuove procedure interne di riqualificazione, dovendo peraltro in tal caso dapprima disciplinare i nuovi bandi, ma neppure ha effettuato lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, nonostante lo scorrimento delle graduatorie già vigenti fosse un preciso impegno assunto dall'Istituto, in aggiunta a nuove ed ulteriori procedure di riqualificazione dei dipendenti, da indire successivamente. Né la nuova disciplina delle "progressioni verticali" contenuta negli art. 24 e 62 del d.lgs. 150-2009 (c.d. "riforma Brunetta") avrebbe impedito di effettuare "scorrimenti delle graduatorie" scaturite da bandi adottati in epoca antecedente alla suddetta riforma, poiché come precisato dalla prevalente giurisprudenza dei giudici ordinari in fattispecie identiche alla presente, la novella legislativa vieta di "bandire" nuove progressioni verticali interamente riservate al personale dipendente, peraltro senza il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ma certo non vieta lo "scorrimento delle graduatorie" di concorsi indetti sulla base della precedente disciplina, che resta applicabile non solo per i vincitori, ma anche per gli

idonei, dovendo applicarsi anche agli idonei la disciplina in base a cui furono banditi i suddetti concorsi.

Dagli atti in nostro possesso emerge dunque che, mentre i posti vacanti per “B” erano già esistenti, al 01.02.2014 (cioè durante la vigenza triennale della graduatoria nazionale Inpdap per B1), in numero di oltre “300 unità”, così da permettere l’inquadramento in area B dalla suddetta data sia dei vincitori che di tutti gli idonei (pari alla metà dei posti vacanti), relativamente ai posti di area C, fra il 1 gennaio 2016 e il 30 settembre 2019 sono risultati “vacanti e disponibili” 4.302 posti, di cui la metà sarebbe spettata ai percorsi di “riqualificazione interna” tramite lo “scorrimento delle graduatorie”, come già previsto sia negli accordi del triennio 2009-2011 che negli accordi del triennio 2014-2016. Quindi erano di fatto disponibili “per gli interni” 2.151 posti. Gli idonei collocati nelle graduatorie regionali INPS per C1, dopo quelli che avrebbero ottenuto lo scorrimento nel 2011, e gli idonei collocati nella graduatoria nazionale INPDAP per C1, erano in totale 2.317, ma a causa dei pensionamenti (o cessazioni per altri motivi) e delle riqualificazioni intervenute negli anni, fra il 2011 e il 2019, il numero totale degli idonei, in servizio presso l’Ente e ancora rimasti nell’area inferiore, che avrebbero potuto ottenere lo scorrimento negli anni 2016, 2017, 2018 e fino al 30 settembre 2019, è risultato di fatto inferiore ai posti disponibili, scendendo a 2.106 idonei. Pertanto, tutti gli idonei avrebbero ottenuto lo scorrimento, se gli accordi fossero stati rispettati. Scendendo nel dettaglio, i 2.151 posti da destinare agli interni sono la somma dei posti da riservare agli interni resi disponibili, anno per anno, secondo i seguenti numeri (che si ricavano dai piani di fabbisogno mettendo a confronto i fabbisogni effettivi di personale e le consistenze in atto): per l’anno 2016 n. 445 posti; per l’anno 2017 n. 244 posti; per l’anno 2018 n. 788 posti; per l’anno 2019 n. 674 posti. Attingendo a ciascuna delle graduatorie

vigenti, tenendo conto del numero di idonei presente in ciascuna graduatoria e rapportandolo ai posti disponibili anno per anno, si ottiene quanti sono gli idonei che, nella graduatoria della regione Marche, avrebbero ottenuto lo scorrimento nel 2016 (13), quanti l'avrebbero ottenuto nel 2017 (7), quanti nel 2018 (22) e quanti nel 2019 (19).

Per l'effetto gli idonei collocati nelle predette graduatorie avrebbero dovuto ottenere l'inquadramento nell'area superiore, nei limiti dei posti disponibili quali in precedenza indicati. E quindi: entro il 01.02.2014 avrebbe dovuto ottenere l'inquadramento in area B il dipendente [redacted] (idoneo nella graduatoria nazionale ex INPDAP per la posizione B1); entro il 31.12.2018 avrebbe dovuto ottenere l'inquadramento in area C la dipendente [redacted] (idonea nella graduatoria regionale INPS per la posizione C1).

Codesto Istituto, invece che scorrere le graduatorie ancora vigenti nonostante il reiterato impegno allo scorrimento assunto negli anni, ha deciso di bandire nuove progressioni verticali riservate, per effetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 22, del d.lgs. 75-2017 (c.d. "riforma Madia"), ma ciò solo nel 2020, una volta scadute le graduatorie. In tal modo solo alcuni dipendenti già idonei, dotati del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, hanno potuto partecipare al nuovo bando, mentre la stragrande maggioranza degli stessi non ha potuto partecipare, e comunque l'inquadramento per quei pochi è avvenuto solo con decorrenza dal 01.03.2021, anziché negli anni in cui erano già vacanti e disponibili i posti per dare corso allo scorrimento delle graduatorie (2011, 2016, 2017, 2018, 2019). Inoltre, la cd. "riforma Madia", non diversamente dalla precedente "riforma Brunetta", come detto in precedenza si applicava ai "nuovi bandi", non allo "scorrimento delle graduatorie" dei concorsi già indetti in epoca antecedente. Pertanto, dal

31 dicembre 2016 al 30 settembre 2019, essendo ancora “vigenti” le predette graduatorie, la suddetta riforma del 2017 non avrebbe certo impedito all’Istituto di fare lo “scorrimento delle graduatorie” (costringendolo a “indire un nuovo concorso”), come previsto nei precedenti piani assunzionali. Gli odierni istanti, pertanto, hanno visto leso il loro diritto ad essere “riqualificati” sulla base di un impegno assunto prima delle suddette riforme, attraverso lo scorrimento delle graduatorie scaturite da bandi adottati in epoca precedente, e ciò nonostante le suddette graduatorie fossero ancora vigenti, perché oggetto delle proroghe contenute nelle leggi succedutesi negli anni.

Tanto premesso, i dipendenti indicati in epigrafe

DIFFIDANO

Codesto Istituto ad effettuare l’inquadramento dei medesimi nell’area superiore, profilo amministrativo, con le seguenti decorrenze agli effetti sia giuridici che economici: per il dipendente [REDACTED] posizione B1) con decorrenza dal 01.02.2014, per la dipendente [REDACTED] area C, posizione C1) con decorrenza dal 31.12.2018.

Invitano codesto Istituto ad effettuare i predetti inquadramenti, avviando il relativo iter entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente istanza; nonché ad effettuare la ricostruzione della carriera, consentendo ai dipendenti da inquadrare in area superiore dalle suddette date, di partecipare alle procedure indette a suo tempo per il passaggio alla posizione economica successiva, ed inoltre a quelle ancora da indire per il passaggio alla posizione economica ulteriore.

La presente vale anche agli effetti della interruzione della prescrizione, sia quella decennale per ottenere l'inquadramento in area superiore, sia quella quinquennale per le differenze retributive e contributive derivanti dal superiore inquadramento.

Roma, 13 settembre 2021

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

Firmato digitalmente da: TORCICOLLO GIUSEPPE PIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Motivo: AVVOCATO
Luogo: ROMA
Data: 15/09/2021 13:31:58